A.S.D. PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE
Sede: Via Soresina n.2, 26026 Pizzighettone (CR)
C.F. e P.IVA: 01277390199
Tel. e Fax: 0372.727167
Mail: basketpizzighettone@outlook.it
Sito: www.basketpizzighettone.com
Codice SDI: M5UXCR1

A.S.D. PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE

CODICE DI CONDOTTA

a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie,
della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
Linee Guida F.I.P. 31 agosto 2023, aggiornate 17 giugno 2024
Delibera del Consiglio federale n. 218/A del 21 settembre 2023

Revisione 01 · Quadriennio 2024-2028

Via Soresina n. 2, 26026 Pizzighettone (CR) · P.IVA 01277390199

A.S.D. PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE
Sede: Via Soresina n.2, 26026 Pizzighettone (CR)
C.F. e P.IVA: 01277390199
Tel. e Fax: 0372.727167
Mail: basketpizzighettone@outlook.it
Sito: www.basketpizzighettone.com
Codice SDI: M5UXCR1

INDICE

Premessa. Natura e fonti.
Capitolo I. Disposizioni generali. Articoli 1-6.
Capitolo II. Diritti e obblighi. Articoli 7-11.
Apparato sanzionatorio e disposizioni finali.

PREMESSA

Il presente Codice costituisce l'atto di condotta dell'A.S.D. Pallacanestro Pizzighettone in materia di prevenzione e contrasto degli abusi, delle violenze e delle discriminazioni. Esso si distingue dal Modello organizzativo, che disciplina l'assetto dei controlli, e non si sovrappone allo statuto, ai regolamenti di gara, al codice deontologico dell'esercente la professione sanitaria, al Codice mondiale antidoping né alle norme penali.

L'adozione è imposta dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, il quale demanda alle Federazioni sportive nazionali l'emanazione di Linee Guida per i modelli organizzativi e per i codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, e impone alle Affiliate di conformarsi entro dodici mesi. La designazione del Responsabile e la comunicazione del nominativo all'organismo di affiliazione discendono dall'articolo 33, commi 6 e 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Integrano il quadro la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ratificata con legge 1° ottobre 2012, n. 172; il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, adottato in attuazione della direttiva 2011/93/UE, e l'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di certificato penale per chi è destinato a contatto diretto e regolare con minori; la legge 14 dicembre 2000, n. 376, il Codice mondiale antidoping WADA, gli Standard internazionali e il Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia; il Regolamento (UE) 2016/679. Restano applicabili il Regolamento di giustizia e il Codice etico della F.I.P., da ultimo aggiornato dal Consiglio federale.

In particolare, l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 39/2021 collega l'omessa adozione del codice e del modello alle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo. L'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 36/2021 impone la designazione di un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; il comma 7 ne prescrive la comunicazione all'ente di affiliazione. L'articolo 4 delle Linee Guida F.I.P. esige obblighi differenziati per ruolo, autonomia del controllo, formazione documentata e procedure di

segnalazione. Gli articoli 2.1-2.11 del Codice WADA descrivono le violazioni antidoping; gli articoli 10.2, 10.5 e 10.6 ne disciplinano la squalifica, le riduzioni e gli aggravamenti.

Sul piano ordinamentale sportivo il C.O.N.I., con delibera della Giunta nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, ha definito i contenuti minimi delle Linee Guida e ha istituito la figura del Safeguarding Officer. L'Osservatorio Permanente per le politiche di safeguarding ha trasmesso, in data 25 agosto 2023, i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione. La Federazione Italiana Pallacanestro ha dato attuazione a tale quadro con le Linee Guida del 31 agosto 2023, approvate con delibera del Consiglio federale n. 218/A del 21 settembre 2023 e aggiornate il 17 giugno 2024. L'articolo 4 di quelle Linee Guida esige che il codice di condotta sia commisurato alla dimensione dell'Affiliata, preveda obblighi differenziati per ruolo e si coordini con il modello organizzativo. Le circolari federali in tema di Safeguarding Policy precisano che l'atto non è soggetto a vaglio preventivo della Federazione, ma deve essere affisso, pubblicato in homepage e, quanto alla nomina del Responsabile, comunicato all'Officer dalla casella S.P.E.S.

Il Codice vincola chiunque partecipi, con qualsiasi funzione, all'attività dell'Affiliata. La violazione integra illecito disciplinare ai sensi del capitolo 7 del Modello organizzativo e può costituire, secondo la fattispecie, illecito federale, violazione del Codice WADA o reato. L'atto non è un modello adottato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non produce gli effetti di esimente ivi previsti.

Fonte	Disposizione	Rilevanza
D.Lgs. 39/2021	articolo 16	obbligo di codice e di modello
D.Lgs. 36/2021	articolo 33, commi 6 e 7	nomina e comunicazione del Responsabile
D.Lgs. 198/2006	intero testo	divieto di discriminazione
D.Lgs. 39/2014 e D.P.R. 313/2002	art. 25-bis	casellario per chi opera con i minori
L. 18/2009	ratifica Convenzione ONU	diritto allo sport della persona con disabilità
L. 172/2012	ratifica Convenzione di Lanzarote	protezione del minore dalla violenza sessuale
L. 376/2000	articoli 9 e seguenti	doping come illecito penale
Regolamento (UE) 2016/679	articoli 5, 6, 9, 10 e 13	trattamento dei dati e delle immagini
Costituzione	articoli 2 e 3	dignità della persona e uguaglianza sostanziale
F.I.P.	Linee Guida 17/06/2024, art. 4	contenuto minimo del codice e autonomia del controllo
F.I.P.	circolari Safeguarding Policy	affissione, homepage, comunicazione S.P.E.S.
WADA / NADO	Codice WADA artt. 2, 7-13; CSA	fattispecie, procedimento e squalifica
D.Lgs. 39/2021	art. 16, commi 1 e 2	Linee Guida federali e obbligo di conformazione entro dodici mesi
D.Lgs. 36/2021	art. 33, comma 6	designazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
D.Lgs. 36/2021	art. 33, comma 7	comunicazione del nominativo all'ente di affiliazione
D.Lgs. 198/2006	artt. 1, 25 e 27	oggetto, parità di trattamento e tutela giurisdizionale
D.Lgs. 39/2014	artt. 1 e 2	obbligo di richiesta del certificato penale del casellario

D.P.R. 313/2002	art. 25-bis	certificato del casellario giudiziale per i datori di lavoro
D.P.R. 445/2000	artt. 46 e 47	dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
Codice penale	artt. 361, 362 e 331 c.p.p.	obblighi di denuncia e di referto, in quanto applicabili
Codice penale	artt. 600-bis ss. e 609-bis ss.	reati ostativi all'impiego a contatto con i minori
Costituzione	art. 32	tutela della salute come diritto fondamentale
F.I.P.	art. 4 Linee Guida 17/06/2024	contenuto minimo, autonomia e formazione documentata
WADA	artt. 2.1-2.11	fattispecie di violazione antidoping
WADA	artt. 10.2, 10.5 e 10.6	squalifica ordinaria, riduzioni e circostanze aggravanti
NADO Italia	CSA, titoli sul results management	competenza della Procura e del Tribunale nazionali antidoping
Reg. (UE) 2016/679	artt. 5, 6.1.c, 9.2.f, 10, 13, 25 e 32	liceità, minimizzazione, sicurezza e informativa

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Con la presente Revisione 01 l'Affiliata sostituisce il Codice adottato il 19 agosto 2024. L'atto persegue, in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 39/2021 e dell'articolo 4 delle Linee Guida F.I.P., la lealtà della pratica sportiva, la consapevolezza dei diritti e degli obblighi, la sicurezza dell'ambiente di allenamento e di gara, l'inclusione della persona con disabilità, secondo la legge 18/2009, e la prevenzione di ogni forma di abuso, violenza, discriminazione e doping. Il risultato agonistico non costituisce causa di giustificazione di condotte lesive della dignità o dell'integrità della persona, in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e agli articoli 1 e 2 dei Principi Fondamentali.

Il Consiglio Direttivo, con il supporto del Responsabile William Bozzoni, procede a una valutazione annuale dell'efficacia delle misure e adotta, ove necessario, un piano di intervento documentato.

Il Codice si applica ai tesserati e a quanti, anche in assenza di tesseramento, partecipino all'attività sociale, ivi compresi collaboratori, sanitari, volontari e esercenti la responsabilità genitoriale. Nei confronti dei soggetti non tesserati l'efficacia è organizzativa e contrattuale.

L'inosservanza è sanzionata in via interna e non esclude l'esperimento delle tutele federali, antidoping e giurisdizionali. L'ignoranza del testo non è invocabile, atteso l'obbligo di affissione e di pubblicazione in homepage derivante dalle circolari F.I.P. in tema di Safeguarding Policy.

I dati relativi alle segnalazioni sono trattati su canali dedicati, con accesso limitato alle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679. Il termine ordinario di conservazione è di dieci anni dalla chiusura del fascicolo.

Il Responsabile non esercita funzioni giurisdizionali e non sostituisce né il tecnico nella conduzione dell'allenamento né il sanitario nell'accertamento clinico.

Art. 2 – Condotte rilevanti

Ai fini dell'applicazione del presente Codice costituiscono condotte rilevanti le fattispecie di seguito definite, in conformità alle Linee Guida F.I.P. e ai Principi Fondamentali. La qualificazione interna non assorbe quella penale o federale. Rilevano il tentativo, la complicità e l'omesso intervento del soggetto tenuto a provvedere. L'elenco non è chiuso: una condotta innominata può comunque contrastare con i principi di lealtà e di non discriminazione.

Condotta	Definizione
Abuso psicologico	Atto indesiderato, ivi l'umiliazione, l'isolamento e la sopraffazione, idoneo a incidere su identità, dignità o autostima ovvero a intimidire. Rileva anche se isolato e anche se commesso con strumenti di comunicazione elettronica. Non è richiesto l'evento lesivo.
Abuso fisico	Condotta consumata o tentata capace di cagionare un danno alla salute o di pregiudicare lo sviluppo del minore, ivi i carichi di lavoro sproporzionati, l'obbligo di allenarsi in stato di infortunio, l'uso illecito di attrezzi e il favoreggiamento dell'alcool o del doping.
Molestia sessuale	Comportamento indesiderato di natura sessuale, verbale, non verbale o fisico, ivi le comunicazioni a contenuto sessuale. Il consenso viziato è irrilevante.
Abuso sessuale	Condotta a connotazione sessuale, con o senza contatto, priva di un consenso libero, ivi l'osservazione del tesserato in spogliatoio o sotto la doccia in assenza di ragione organizzativa.
Negligenza	Omesso intervento di chi, in ragione del ruolo, abbia conoscenza di un fatto rilevante e non provveda, cagionando un danno o un pericolo.
Incuria	Mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta sul piano fisico, medico, educativo ed emotivo.
Abuso di matrice religiosa	Impedimento o condizionamento del culto lecito.
Bullismo e cyberbullismo	Prevaricazione, in presenza o mediante rete, diretta a esercitare un dominio, anche con riferimento alla prestazione sportiva.
Discriminazione	Trattamento differenziale fondato sui fattori indicati dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Doping	Violazioni degli articoli 2.1 e seguenti del Codice WADA, come recepite da NADO Italia, nonché la pressione sul minore e l'omesso intervento di chi ne abbia conoscenza.

Art. 3 – Obbligo di segnalazione

Chiunque, tra i destinatari dell'articolo 1, abbia notizia o ragionevole sospetto di una condotta rilevante è tenuto a segnalarla senza indugio. Non è richiesta la previa verifica personale. La segnalazione resa in buona fede non è sanzionabile qualora il fatto non risulti integrato. La segnalazione infondata e in mala fede costituisce illecito autonomo.

La segnalazione è rivolta, in via ordinaria, al Responsabile William Bozzoni, all'indirizzo safeguarding@cosmoimpresa.it, al numero 351 4666074 ovvero mediante plico riservato indirizzato a COSMO S.R.L. Società Benefit, Via IV Novembre n. 268, 25010 Borgosatollo (Brescia). In via alternativa o concorrente è rivolta al Safeguarding Officer della F.I.P., avvocato Marco Ferrante, all'indirizzo safeguarding.officer@fip.it, nonché, dalla casella S.P.E.S., a segreteria.safeguardingofficer@fip.it. Nei casi di urgenza si ricorre ai numeri 112, 113, 114 e 1522.

Il dirigente o il tecnico che riceva la confidenza di un fatto la trasmette al Responsabile nel corso della medesima giornata, senza avviare un'istruttoria autonoma e senza informare il soggetto indicato, salvo l'obbligo di assicurare immediatamente l'incolumità del minore. I gruppi di messaggistica della squadra non costituiscono canale di segnalazione. È ammessa la forma anonima. Non si richiedono dati eccedenti rispetto a circostanze di fatto, tempo, luogo, persone e documenti.

Il Responsabile provvede alla presa in carico entro quarantotto ore, alla prima valutazione entro sette giorni e all'istruttoria interna entro sessanta giorni, salvo trasmissione immediata all'Autorità o alla Federazione quando emergano estremi di reato o di competenza federale. È garantita la riservatezza del segnalante, di chi abbia manifestato l'intenzione di segnalare, dei testimoni e di chi abbia prestato assistenza. Qualunque ritorsione costituisce illecito autonomo.

Art. 4 – Selezione degli operatori sportivi

Prima dell'impiego di tecnici, accompagnatori, collaboratori dei centri minibasket e del centro estivo, medici e fisioterapisti, l'Affiliata verifica l'esistenza di precedenti disciplinari federali pertinenti. Nei confronti di chi è destinato a contatto diretto e regolare con minori acquisisce il certificato del casellario giudiziale ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, e dell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Il trattamento dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive è lecito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto necessario per adempiere un obbligo legale. I documenti si conservano per la durata del rapporto aumentata di due anni. Sono ostative, in particolare, le condanne per i delitti di cui agli articoli 600-bis e seguenti e 609-bis e seguenti del codice penale.

Gli altri componenti dello staff rendono dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione non supplisce il certificato nei casi in cui la legge lo prescrive. Il rifiuto di produrre la documentazione preclude l'impiego a contatto con i minori. All'inizio della stagione e prima dell'avvio del centro estivo il dirigente delegato comunica al Responsabile le posizioni non ancora regolarizzate.

Art. 5 – Incompatibilità e conflitti di interesse

Al fine di assicurare l'autonomia del controllo richiesta dall'articolo 4 delle Linee Guida F.I.P., il Responsabile è soggetto terzo rispetto all'organizzazione sociale e non coincide con l'organo che conduce il procedimento disciplinare interno. Il legale rappresentante e i tecnici prestano collaborazione, astenendosi dall'interferire nell'istruttoria che li riguardi. Chi versa in conflitto di interessi lo dichiara al Consiglio Direttivo e si astiene. L'omessa dichiarazione costituisce illecito.

Art. 6 – Formazione e diffusione

L'Affiliata organizza, almeno una volta per stagione, una sessione formativa con contenuti commisurati al ruolo, e conserva il registro delle presenze per dieci anni. L'istruzione in materia di doping si svolge in coordinamento con NADO Italia e con la F.I.P. Chi non abbia partecipato recupera la sessione prima di riprendere i contatti regolari con i minori. In sede di tesseramento è data informativa dell'esistenza del Codice e del Modello. I testi sono affissi presso gli impianti e pubblicati nella homepage del sito.

CAPITOLO II – DIRITTI E OBBLIGHI

Le disposizioni del presente capo presuppongono le definizioni dell'articolo 2 e i canali dell'articolo 3. Non le reiterano.

Art. 7 – Doveri e obblighi dei tesserati

Ciascun tesserato è tenuto a una condotta improntata alla lealtà e al rispetto. È vietato umiliare, isolare o esporre al dileggio un altro tesserato, anche in forma scherzosa e anche mediante strumenti digitali. L'esperienza agonistica o l'anzianità di tesseramento non legittimano prevaricazioni nei confronti di chi sia meno esperto.

Chi abbia conoscenza di una condotta dell'articolo 2 è tenuto a segnalarla nelle forme dell'articolo 3, senza diffonderla nei canali della squadra. I rapporti con gli esercenti la responsabilità genitoriale sono ispirati a correttezza. La persona con disabilità ha diritto alla partecipazione effettiva, senza isolamento organizzativo e senza osservazioni sulla propria condizione.

Art. 8 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici

I dirigenti e i tecnici occupano una posizione di fiducia. È vietato avvalersi di tale posizione per ottenere silenzio, familiarità indebita o un contatto fisico non necessario all'attività. Il minore non permane in compagnia di un solo adulto in spogliatoio, su un veicolo o in uno spazio appartato.

I carichi di allenamento sono commisurati all'età, alla struttura e allo stato di salute. Non è consentito obbligare l'atleta infortunato a proseguire la seduta. Il rifiuto di un carico sproporzionato non costituisce insubordinazione.

Le attività si svolgono presso le palestre di Pizzighettone, Soresina, San Bassano, Maleo, Trigolo, Castelleone e presso il Palazzetto di Soresina. Quando l'atleta non raggiunge l'impianto in autonomia, l'accompagnamento è assicurato da almeno due componenti dello staff. Gli spazi sono organizzati in modo da separare, per locali o per orari, uomini e donne nonché staff e atleti. Gli Under 13 non condividono lo spogliatoio con i maggiorenni, salva la presenza di chi esercita la responsabilità genitoriale. Al termine della seduta il minore è affidato a quest'ultimo o a un delegato munito di delega scritta e di documento. L'uscita autonoma è ammessa soltanto se autorizzata per iscritto.

Nelle trasferte e nei centri estivi, la cui sede ordinaria è la palestra di Regona e le cui sedi extra comunali comprendono, a titolo esemplificativo, Folgaria e Selvino, il pernottamento è distinto per genere e rispetto allo staff. L'accesso alle camere degli atleti è consentito solo per necessità urgenti e alla presenza di due adulti. La somministrazione di farmaci al minore presuppone il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale, salva l'urgenza terapeutica.

Il tecnico che ravvisi indicatori di un disturbo del comportamento alimentare ne informa il Responsabile e la famiglia. Non intrattiene con il minore comunicazioni riservate quando sia disponibile il canale collettivo autorizzato o il genitore. Non diffonde immagini del minore in assenza di autorizzazione. Qualora la propria condotta susciti ansia o disagio, interrompe il contatto e investe il Responsabile.

Art. 9 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti

L'atleta ha diritto al rispetto e alla partecipazione, indipendentemente dalla prestazione e dalla condizione di disabilità. Ha facoltà di rappresentare ai tecnici le proprie aspirazioni e di esaminare, con l'esercente la responsabilità genitoriale, le modalità di perseguimento degli obiettivi formativi.

È tenuto a prestare solidarietà ai compagni, a comunicare situazioni di disagio proprie o altrui, a riferire gli infortuni a chi esercita la responsabilità genitoriale, a evitare situazioni di intimità con lo staff e a non diffondere materiale fotografico o audiovisivo di natura privata. Qualora ne venga in possesso, lo segnala alla famiglia e al Responsabile.

Art. 10 – Doveri e obblighi dello staff medico e disciplina antidoping

La tutela della salute prevale sul risultato. Le prestazioni sanitarie si svolgono nella stanza adibita presso la palestra di Regona, in condizioni di riservatezza. Alla visita del minore assiste, salva urgenza, chi esercita la responsabilità genitoriale o un delegato. Il personale sanitario non condivide con gli atleti spogliatoi o autovetture.

È vietato somministrare, consigliare o tollerare prodotti di composizione non verificata rispetto alla Lista delle sostanze e dei metodi proibiti. L'uso terapeutico di una sostanza proibita segue la procedura di esenzione adottata da NADO Italia. L'attività formativa in materia di doping è quella predisposta dalla F.I.P. e da NADO Italia. Ogni sospetto è comunicato al Responsabile e, quando ne ricorrano i presupposti, a NADO Italia. Il Responsabile non esercita le funzioni della Procura Nazionale Antidoping.

Le sanzioni per le violazioni degli articoli 2.1 e seguenti del Codice WADA sono irrogate da NADO Italia, secondo gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 13 di quel Codice. Per la presenza, l'uso o il possesso di sostanze non specificate la squalifica è ordinariamente quadriennale, salve le riduzioni e gli aggravamenti previsti dagli articoli 10.5 e 10.6. Il traffico e la somministrazione al minore possono giungere all'inibizione permanente. Resta ferma l'applicazione degli articoli 9 e seguenti della legge 14 dicembre 2000, n. 376, quando il fatto integra reato.

Art. 11 – Uso degli strumenti di comunicazione elettronica

I gruppi di messaggistica della squadra sono destinati alla sola organizzazione dell'attività. L'amministrazione è affidata a un adulto dello staff e, in presenza di minori, è prevista la figura di un genitore referente. È vietato l'uso di tali gruppi per rimproveri individuali o per la circolazione di dati relativi allo stato di salute.

Non è consentita l'istituzione di un gruppo diretto con atleti Under 13. Per gli atleti di età superiore è richiesta l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. La diffusione di immagini che consentano l'identificazione dell'atleta, in particolare se minore, è subordinata al consenso e all'informativa previsti dagli articoli 6, 7, 8 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Restano esclusi gli ambienti di spogliatoio, doccia e trattamento sanitario.

APPARATO SANZIONATORIO

Il medesimo fatto può fondare più procedimenti, che restano autonomi.

Fattispecie	Autorità competente	Conseguenza	Fonte
Inosservanza del Codice priva di rilievo penale	Consiglio Direttivo	censura, sospensione o cessazione del rapporto	art. 4 Linee Guida F.I.P.; cap. 7 del Modello
Fatto di rilievo federale	Safeguarding Officer e giustizia F.I.P.	sanzioni del Regolamento di giustizia	Linee Guida e Codice etico F.I.P.
Presenza o uso di sostanza non specificata	NADO Italia	squalifica ordinariamente quadriennale	artt. 2.1 e 10 Codice WADA
Rifiuto del prelievo	NADO Italia	trattamento analogo alla presenza	art. 2.3 Codice WADA
Traffico o somministrazione, in particolare al minore	NADO Italia	squalifica prolungata, sino all'inibizione permanente	artt. 2.7, 2.8 e 10 Codice WADA
Atti contro chi segnala un fatto di doping	NADO Italia	squalifica autonoma	art. 2.11 Codice WADA
Doping costituente reato	Autorità giudiziaria	pena prevista dalla L. 376/2000	artt. 9 ss. L. 376/2000
Delitti di violenza sessuale o contro i minori	Autorità giudiziaria	pena prevista dal codice penale	artt. 600-bis ss. e 609-bis ss. c.p.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Codice è adottato dal Consiglio Direttivo, affisso presso gli impianti e pubblicato in homepage. Si coordina con il Modello organizzativo Revisione 01. La Revisione 00 reca la data del 19 agosto 2024.

A.S.D. PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE
Sede: Via Soresina n.2, 26026 Pizzighettone (CR)
C.F. e P.IVA: 01277390199
Tel. e Fax: 0372.727167
Mail: basketpizzighettone@outlook.it
Sito: www.basketpizzighettone.com
Codice SDI: M5UXCR1

La presente Revisione 01 aggiorna i recapiti e designa William Bozzoni quale Responsabile, con incarico annuale rinnovabile tacitamente. L'aggiornamento è almeno quadriennale e comunque successivo a modificazioni della normativa statale, del C.O.N.I., della F.I.P., del Codice WADA o del Codice Sportivo Antidoping.

Data	Rev.	Organo	Oggetto
19/08/2024	00	Consiglio Direttivo	prima emissione
03/09/2026	01	Consiglio Direttivo	Linee Guida F.I.P. 17/06/2024; disciplina antidoping; nomina del Responsabile

Pizzighettone, 03/09/2026

Il Consiglio Direttivo

A.S. Dilettantistica
PALLACANESTRO PIZZIGHETTONE
Via Soresina, 2 - Tel./Fax 0372 727167
26026 PIZZIGHETTONE (CR)
Cod. Fisc /P. IVA: 01277390199